

**PROVVEDIMENTI DA EMANARE IN SEDE DI CONFERENZA STATO
REGIONI E CONFERENZA UNIFICATA AI SENSI DEL
DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 2012, CONVERTITO IN LEGGE N.
158, LEGGE 8 NOVEMBRE 2012, N. 189 RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL
PAESE MEDIANTE UN PIÙ ALTO LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE**

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 10 NOVEMBRE 2012, N. 263, S.O.

Art. 1

**Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende
sanitarie**

Art. 1 comma 7: ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI

Decorso il termine dei 6 mesi dall'entrata in vigore il Ministro della Salute di concerto con quello dell'Economia, **sentita la Conferenza delle Regioni** e i Sindacati emana le disposizioni per **l'attuazione dell'adeguamento degli accordi collettivi nazionali in via transitoria.**

Art. 2

Esercizio dell'attività libero professionale intramuraria

Art. 2 comma 1: INTRAMOENIA

Le Regioni provvedono ad una ricognizione degli spazi disponibili e ad una valutazione dei volumi delle prestazioni effettuate negli ultimi due anni entro il **31 dicembre 2012.**

Le Regioni, dove non siano disponibili spazi ad hoc, possono adottare, **un programma sperimentale per svolgere l'Alpi presso studi professionali privati collegati in rete,** previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, **sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza Stato – Regioni.**

Art. 2 comma 1a-bis: INFRASTRUTTURA PER IL COLLEGAMENTO IN RETE

Le **modalità tecniche per la realizzazione di tale infrastruttura** sono **determinate entro il 30 novembre 2012** con decreto del Ministro della Salute, **previa intesa in Conferenza Stato – Regioni.**

Art. 2 bis

Misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie

**Art. 2 bis comma 1: TARIFFARIO MASSIME PER LA REMUNERAZIONE DELLE
PRESTAZIONI**

Con decreto del ministro della Salute e' istituita una commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe composta da rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Conferenza delle Regioni e delle P.a. (Regioni: Emilia Romagna, Campania e Puglia). La Commissione conclude i lavori entro 60 giorni dalla data di insediamento.

Entro i successivi 30 giorni il Ministero della Salute di concerto con il **Ministro dell'Economia e delle Finanze previo parere in Conferenza Stato - Regioni provvede all'eventuale aggiornamento delle tariffe.**

Art. 3

Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie

Art. 3 comma 4: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E RISCHIO CLINICO

Per i contenuti e le procedure dei contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del SSN o in rapporto di convenzione, il DPR di cui al comma 2 viene adottato previo **parere in Conferenza Stato – Regioni.**

Art. 4

Dirigenza sanitaria e governo clinico

Art. 4 comma 3b DIRETTORI GENERALI – VALUTAZIONE

Per una valutazione omogenea dell'attività dei Direttori generali le Regioni concordano **in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome criteri e sistemi per valutare e verificare l'attività del DG avvalendosi del supporto dell'Agenas.**

Art. 5

Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia.

Art. 5 comma 1: AGGIORNAMENTO DEI LEA

DPCM, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, **d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni,** aggiornerà il Lea per le malattie croniche, per le malattie rare.

Art. 5 comma 2: AGGIORNAMENTO DEI LEA

Un DPCM da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, **d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni,** aggiornerà i Lea prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia.

Art. 6

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari

Art. 6 comma 2: NORMATIVA ANTINCENDIO

Le risorse residue di cui all'art. 20 della legge 67/1988 sono in quota parte destinate all'adeguamento della normativa antincendio tramite intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della Salute e dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Regioni, si provvede all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche.

Art. 6 comma 3: SUPERAMENTO DEGLI OPG

Le risorse destinate alla riconversione o alla realizzazione delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previa intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni** ed assegnate alla singola Regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di **uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima Regione**.

L'intesa è stata espressa nella riunione della Conferenza Stato – Regioni del 6 dicembre 2012.

Art. 7

Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica

Art. 7 comma 10: RICOLLOCAZIONE PUNTI DI GIOCO

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro dell'Economia di concerto con quello della Salute, previa intesa sancita in Conferenza Unificata emana un decreto che definisce i criteri per la collocazione dei punti di gioco.

art. 8

Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande

Art. 8 comma 16: BEVANDE ANALCOLICHE: Il Ministro della Salute con decreto di natura non regolamentare previo parere della Conferenza Stato – Regioni definisce i criteri per la formazione del personale adibito alla produzione, alla somministrazione e alla commercializzazione degli alimenti.

Art. 12

Procedure concernenti i medicinali

Art. 12 comma 11: RIORGANIZZAZIONE COMITATI ETICI Con decreto del Ministro della Salute su proposta dell' Aifa e **d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni** verranno dettati i criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici.

Art. 14

Razionalizzazione di taluni enti sanitari

Art. 14 comma 4: ORGANI

Organi dell'Istituto sono il Consiglio di indirizzo, il Direttore Generale e il Collegio Sindacale. Il Consiglio di indirizzo è composto da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della Salute e **tre dai Presidenti delle Regioni che partecipano alla rete.**

Il Dg è nominato dal Ministro della Salute. Il Collegio sindacale è costituito da tre membri, due nominati dal Ministro della Salute, di cui **uno designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,** nonché uno dal Ministro dell'Economia e delle finanze, con compiti di controllo interno.

Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita la Conferenza Stato -Regioni, sono disciplinati il funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto.**

Art. 14 comma 5: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

Per il finanziamento delle attività si provvede annualmente nell'ambito di un **apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza Stato - Regioni,** su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il progetto è stato approvato nella Conferenza Stato – Regioni del 6 dicembre u.s.

L'importo stanziato è di 5 milioni di euro per il 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. **Per l'erogazione di questi fondi si provvede annualmente a seguito dell'intesa espressa in Conferenza Stato - Regioni** sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate al finanziamento del SSN per l'anno di riferimento. **I 5 mln per il 2012 sono stati accantonati con l'intesa sulle risorse vincolate agli obiettivi di PSN 2012 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni il 22 novembre 2012.**

Art. 14 comma 10: IRCCS

Per quanto riguarda gli **Irccs** la domanda di riconoscimento è presentata dalla struttura alla Regione, insieme alla documentazione di **titolarità dei requisiti individuata con decreto del Ministro della Salute sentita la Conferenza Stato - Regioni.**

Art. 14 comma 12: IRCCS

Con decreto del Ministro della Salute, sentiti il Ministro dell'Istruzione e la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012 sono stabiliti i criteri di classificazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati, delle Fondazioni Irccs e degli altri Irccs di diritto privato sulla base di indicatori quali-quantitativi

di carattere scientifico di comprovato valore internazionale, anche ai fini del loro inserimento nella rete di attività di ricerca.

Art. 15

Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e altre norme sulle prestazioni rese dal Ministero

Art. 15 comma 1: TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA AL PERSONALE NAVIGANTE E ALTRE NORME SULLE PRESTAZIONI RESE DAL MINISTERO

Con uno o più **DPCM da adottare entro il 31 marzo 2013** su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, **d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni**, sono individuati, ai fini del trasferimento al SSN, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane, i relativi criteri e modalità del trasferimento e riparto tra le Regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonché, di concerto con il Ministro della Difesa, le modalità dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.

Con accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni è assicurato il diritto del personale navigante ad usufruire dei livelli garantiti delle prestazioni sanitarie in Italia e all'estero.

Art. 15 comma 3 ter: PROROGA ORGANISMI OPERANTI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE

Gli organi collegiali operanti presso il Ministero della salute sono **prorogati non oltre il 30 aprile 2013**.